|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 216**

**Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o**

**comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1,**

**commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23**

**giugno 2017, n. 103.**

(GU n.8 del 11-1-2018)

Entrata in vigore : 26-1-2018

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

 Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante

approvazione del testo definitivo del Codice penale;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,

n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

 Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale;

 Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice

penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento

penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma della

disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o

comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82, 83 e 84,

lettere a), b), c), d) ed e);

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 2 novembre 2017;

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;

 Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni

parlamentari, ai sensi dell'articolo 1 comma 83 della legge 23 giugno

2017, n. 103;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 29 dicembre 2017;

 Su proposta del Ministro della giustizia;

 Emana

 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1

 Modifiche al codice penale

 1. Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con

regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:

 «Art. 617-septies. (Diffusione di riprese e registrazioni

fraudolente). - Chiunque, al fine di recare danno all'altrui

reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o

video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o

registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche

telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua

partecipazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

 La punibilita' e' esclusa se la diffusione delle riprese o delle

registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro

utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per

l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

 Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

 Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale in materia di riservatezza

 delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche

 oggetto di intercettazione.

 1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 103, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo,

quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate,

il loro contenuto non puo' essere trascritto, neanche sommariamente,

e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora

e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.»;

 b) all'articolo 114, comma 2, dopo le parole: «dell'udienza

preliminare», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per

l'ordinanza indicata dall'articolo 292»;

 c) all'articolo 267, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma

dell'articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il

pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni

e conversazioni.»;

 d) all'articolo 268:

 1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. E' vietata

la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni

irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i

soggetti coinvolti, nonche' di quelle, parimenti non rilevanti, che

riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale

delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora

e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.

 2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo'

disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis

siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i

fatti oggetto di prova. Puo' altresi' disporre la trascrizione nel

verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e

conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla

legge.»;

 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I verbali e le

registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la

conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1,

immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo

svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di

proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento

della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la

prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della

complessita' delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria

delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso

decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto

sul materiale non trasmesso.»;

 e) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

 f) all'articolo 329, comma 1, dopo le parole: «e dalla polizia

giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, le richieste del pubblico

ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli

atti del giudice che provvedono su tali richieste».

 Art. 3

Modifiche al codice di procedura penale in materia di trascrizione,

 deposito e conservazione dei verbali di intercettazione

 1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 242, comma 2, le parole: «a norma dell'articolo

268 comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo

493-bis, comma 2»;

 b) dopo l'articolo 268 sono inseriti i seguenti:

 «Art. 268-bis (Deposito di verbali e registrazioni). - 1. Entro

cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico

ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni,

unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o

prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o

conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o

telematiche rilevanti a fini di prova.

 2. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato avviso della

facolta' di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco di

cui al comma 1, nonche' di ascoltare le registrazioni e di prendere

cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

 3. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio per le

indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo,

non oltre la chiusura delle indagini.

 Art. 268-ter. (Acquisizione al fascicolo delle indagini). - 1.

L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel

corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura

cautelare e' disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei

verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui

all'articolo 373, comma 5.

 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro

cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di

acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di

comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco

formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, e ne da'

contestualmente comunicazione ai difensori.

 3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione

dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno facolta' di

richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei

flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini

di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero,

ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di

cui e' vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi

di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268. Tale termine

puo' essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a

dieci giorni, in ragione della complessita' del procedimento e del

numero delle intercettazioni.

 4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, e' depositata nella

segreteria del pubblico ministero che ne cura l'immediata

trasmissione al giudice.

 5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del

giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie.

 6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o

conversazioni di cui al comma 1, puo' chiedere al giudice, con le

modalita' e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione

dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per

elementi sopravvenuti, l'irrilevanza.

 Art. 268-quater. (Termini e modalita' della decisione del giudice).

- 1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il

giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza

l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, l'acquisizione

delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che

siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo

stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata

l'utilizzazione. A tal fine puo' procedere all'ascolto delle

conversazioni e comunicazioni.

 2. Quando necessario, l'ordinanza e' emessa all'esito dell'udienza

fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine

indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai

difensori.

 3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali

delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi

sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. A tal

fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico

ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni

acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni

di cui all'articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto la data,

l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.

 4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle

registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento

idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei

verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni

acquisite.

 5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni

non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero

per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269,

comma 1.

 6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le

indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le

intercettazioni.»;

 c) all'articolo 269:

 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. - I verbali e le

registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati

integralmente in apposito archivio riservato presso l'ufficio del

pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e

sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari e ai

difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facolta'

e' in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle

conversazioni o comunicazioni registrate.»;

 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.- Non sono

coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e

conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma

5.»;

 3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «quando la

documentazione non e' necessaria per il procedimento, possono

chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza,» sono

sostituite dalle seguenti: «a tutela della riservatezza, possono

chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite»;

 d) all'articolo 270, comma 2, secondo periodo, le parole:

«dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti:

«degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater »;

 e) all'articolo 291:

 1) al comma 1, dopo le parole: «gli elementi su cui la

richiesta si fonda,» sono inserite le seguenti: «compresi i verbali

di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e

conversazioni rilevanti,»;

 2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. -

Quando e' necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i

brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.»;

 f) all'articolo 292, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:

«2-quater. Quando e' necessario per l'esposizione delle esigenze

cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni

intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali.»;

 g) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi: «Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali

delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso

diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei

dati, delle relative registrazioni.»;

 h) all'articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le

disposizioni degli articoli 268, 269 e 270» sono sostituite dalle

seguenti: «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter,

268-quater, 269 e 270»;

 i) all'articolo 422, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni

o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto

compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater.»;

 l) all'articolo 472, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle

operazioni di cui all'articolo 268-ter quando le parti rinnovano

richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e

quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso

dell'istruzione dibattimentale.»;

 m) dopo l'articolo 493 e' inserito il seguente:

 «Art. 493-bis (Trascrizione delle intercettazioni). - 1. Il giudice

dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle

registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle

informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o

telematiche acquisite.

 2. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le

forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle

perizie.

 3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti

possono estrarre copia.».

 Art. 4

Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni

 mediante inserimento di captatore informatico

 1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 266:

 1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, che puo' essere eseguita anche mediante

l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo

elettronico portatile»;

 2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento

di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e'

sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo

51, commi 3-bis e 3-quater.»;

 b) all'articolo 267:

 1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il

decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante

inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico

portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalita' per

lo svolgimento delle indagini; nonche', se si procede per delitti

diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i

luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai

quali e' consentita l'attivazione del microfono.»;

 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nei casi

di cui al comma 2, il pubblico ministero puo' disporre, con decreto

motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di

captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto

nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e

3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1,

secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile

attendere il provvedimento del giudice. Il decreto e' trasmesso al

giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalita' e

gli effetti indicati al comma 2.»;

 c) all'articolo 268, comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Per le operazioni di avvio e di cessazione delle

registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico

portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti,

l'ufficiale di polizia giudiziaria puo' avvalersi di persone idonee

di cui all'articolo 348, comma 4.»;

 d) all'articolo 270, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con

captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non

possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per

i quali e' stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che

risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e'

obbligatorio l'arresto in flagranza.»;

 e) all'articolo 271:

 1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Non sono

in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni

preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo

elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di

tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.»;

 2) al comma 3, dopo le parole: «previste dai commi 1» sono

inserite le seguenti: «,1-bis».

 Art. 5

 Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento

 e transitorie del codice di procedura penale

 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 89:

 1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e

conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore

informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica

il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le

comunicazioni o conversazioni.»;

 2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Ai fini

dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore

informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere

impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti

con decreto del Ministro della giustizia.

 2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le comunicazioni

intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie

informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di

affidabilita' della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli

impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei

dati sono operati controlli costanti di integrita', in modo da

assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e

quanto trasmesso e registrato.

 2-quater. Quando e' impossibile il contestuale trasferimento dei

dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice da'

atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione

cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni

intercettate.

 2-quinquies. Al termine delle operazioni si provvede, anche

mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla

disattivazione del captatore con modalita' tali da renderlo inidoneo

a successivi impieghi. Dell'operazione si da' atto nel verbale.»;

 b) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente:

 «Art. 89-bis (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1.

Presso l'ufficio del pubblico ministero e' istituito l'archivio

riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale

sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni

delle intercettazioni a cui afferiscono.

 2. L'archivio e' gestito, anche con modalita' informatiche, e

tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della

Repubblica, con modalita' tali da assicurare la segretezza della

documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce,

con particolare riguardo alle modalita' di accesso, le prescrizioni

necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

 3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal

codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico

ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia

giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti,

se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito

registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate

data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

 4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con

apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possono ottenere

copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.»;

 c) all'articolo 92, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la

conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis, gli

atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate

ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.».

 Art. 6

Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l'impiego

 delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni

 telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piu' gravi reati

 dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

 1. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la

pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non

inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma

dell'articolo 4 del codice di procedura penale, si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991,

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.

203.

 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi

indicati dall'articolo 614 del codice penale non puo' essere eseguita

mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo

elettronico portatile quando non vi e' motivo di ritenere che ivi si

stia svolgendo l'attivita' criminosa.

 Art. 7

Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante

 inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio

 informatico.

 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici

funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento

di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

 2. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di

affidabilita', sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i

programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle

operazioni autorizzate.

 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre

mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante

per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il

procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalita' di

accesso all'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis delle norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi.

 Art. 8

 Clausola di invarianza finanziaria

 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti

previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

 Art. 9

 Disposizione transitoria)

 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano

alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti

autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla

data di entrata in vigore del presente decreto.

 2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),

acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2017

 MATTARELLA

 Gentiloni Silveri, Presidente del

 Consiglio dei ministri

 Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |